

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. "STIPA DELLE
FATE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CRISPIANO TA VIA DELLE
GINESTRE 20

Numero REA: TA - 181991

Codice fiscale: 02955410739

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" rep.n.ro 98367/37130

**STATUTO SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'A'**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, **ai sensi delle legge 381/1991 articolo 1 comma 1 lett. a)**, con sede nel Comune di **Crispiano** (Taranto, Puglia) la Società cooperativa denominata
Società Cooperativa sociale a r.l. "Stipa delle fate".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

**TITOLO II
SCOPO – OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'inclusione sociale dei cittadini, soci e non soci, all'*empowerment* della comunità locale, in particolare verso i soggetti svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, democraticità, impegno e reciprocità, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

La cooperativa si ispira inoltre al principio di dignità ed uguaglianza, di parità tra i cittadini sostenendo e promuovendo le pari opportunità tra uomo e donna, anche favorendo la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e la condivisione delle responsabilità.

Per fare di questa una vera impresa sociale di comunità, Stipa delle Fate intende realizzare i propri scopi sociali in maniera continuativa e professionale, oltre che con i soci lavoratori, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando l'inserimento nella base sociale di singoli soggetti fisici e giuridici come associazioni, cooperative ed altre organizzazioni del terzo settore e non solo, grazie al loro apporto si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, culturali ed educativi di cui al successivo art. 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti qui sopra descritti, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole di svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto - ai sensi della legge 381/1991 art. 1 comma 1 lettera – quello di a):

- contribuire allo sviluppo della comunità di Crispiano (e di tutti gli altri contesti di influenza) come dato imprescindibile per un organico sviluppo locale del territorio;
- competere nella sempre maggiore affermazione di un distretto dell'economia solidale e della conoscenza come modello di sviluppo locale di quel territorio e in maniera diffusiva di Taranto e del

suo hinterland, della Valle d'Itria e della Puglia, del resto d'Italia e d'Europa, che rafforzi il capitale sociale e la generatività degli interventi, le libertà personali e comunitarie (capacitazioni), affermi un maturo *welfare* comunitario ed i beni relazionali, i beni comuni e le misure del benessere equo-sostenibile sia a livello sociale, sia a livello ambientale ed economico;

- contribuire ad orientare le scelte politiche sociali informate a criteri di partecipazione dal basso democratici, meritocratici, egualitari, trasparenti e non discriminatori;

- favorire e sostenere la nascita di nuove realtà di autoimprenditorialità e di volontariato, per gemmazione ed emulazione, all'interno e al di fuori di Stipa;

- stimolare l'incontro intergenerazionale, la genitorialità sostenibile, diffusa e sociale, la cittadinanza attiva e responsabile, relazioni di buon vicinato, dialogo sociale che stimolino la fiducia orizzontale e verso le istituzioni democratiche. Tutto ciò anche attraverso attività ad alto valore aggiunto come analisi, studio e consulenza riguardo ai processi organizzativi prima ancora che produttivi;

- attuare compiutamente la cosiddetta sussidiarietà circolare, in rete e in costellazione, con altre organizzazioni e progettualità del privato sociale ad iniziare da cooperative sociali, con imprese profit se eticamente sostenibili e con le pubbliche amministrazioni;

- introdurre, sostenere ed attuare *format* e pratiche opportune, utilmente adattate al contesto socio-economico pugliese, come le esperienze dei gruppi di acquisto (solidali), delle botteghe del commercio e dei servizi equo-solidali per la riduzione dei consumi a beneficio del consumo critico orientato verso beni di stimolo e creativi anziché verso beni di comfort, per la riduzione degli sprechi, per una mobilità dolce in tutte le sue forme, per la promozione della finanza etica e del microcredito, del turismo sociale e responsabile, delle buone prassi di riduzione, riuso, riciclaggio e recupero di beni e materiali, della promozione ed uso consapevole di energie rinnovabili, dell'agricoltura biologica, dell'ecologia intesa in senso lato, del baratto e del dono (banca del tempo, ecc.), dello scambio nella reciprocità, dell'auto-costruzione e del fare con le proprie mani, della riscoperta dei saperi tradizionali e degli antichi mestieri come le varie forme di artigianato, dell'abitare in comune (*co-housing*) e del condividere beni mobili e immobili;

- agire per disseminare, produrre e riprodurre, trasferire idee ed attività che accrescano l'armonia e la coesione sociale, l'inclusione lavorativa, sociale e culturale di persone svantaggiate e di interi nuclei familiari vulnerabili o fragili. Iniziative per la cura, l'assistenza e l'educazione di bambini e ragazzi a rischio devianza malavitosa, per prevenire il disagio e l'abbandono genitoriale verso bambini e fanciulli, l'abbandono scolastico e lavorativo di giovani emarginati; il reinserimento umano, sociale e professionale di persone che hanno vissuto l'esperienza carceraria, favorire l'integrazione dei migranti anche grazie alla gestione di servizi ausiliari, integrativi, complementari ed innovativi (per l'accoglienza in tutti i vari tipi di livello, e dei processi interculturali) a favore di queste persone provenienti da altre nazioni, siano loro regolari e irregolari, con o senza documenti, richiedenti asilo o già riconosciuti nei loro diritti;

- estendere la cultura e la sua influenza in ogni sua espressione artistica e storica, qui considerata come frutto dell'ingegno e della ricerca personale e comune, quale valore ed obbligo morale alla condivisione dei saperi (per esempio la *peer education*), alla sua trasmissione specie verso i più piccoli perché frutto della interdisciplinarietà, di una formazione che sappia ascoltare e rispettare i tempi delle persone e pensare con percorsi individualizzati e personalizzati, che prediliga il lavoro dei piccoli gruppi, favorisca il protagonismo, l'autoformazione, l'autonomia e la capacità di resilienza e la volontà di autodeterminazione dei soggetti coinvolti. Faremo ciò con attività formative e informative corsuali e non, editoriali, multimediali, attraverso percorsi di eccellenza e con ogni strumentazione disponibile avendo cura particolare verso le nuove frontiere garantite dalle innovazioni tecnologiche e sociali;

- tutte le attività sociali si ricollegheranno direttamente o indirettamente a concetti valigia – oltre a quelli già citati - come innovazione e sperimentazione, lavoro integrato, qualità in un'ottica olistica ossia come qualità della vita relazionale e professionale delle socie e dei soci (persone fisiche e giuridiche), dei beneficiari diretti e indiretti e di tutti gli *stakeholder* individuati.

Più nel dettaglio, le attività nell'ambito della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, attraverso l'utilizzo delle risorse fisiche materiali e morali dei soci e dei terzi che a titolo professionale e/o di volontariato partecipano nelle diverse forme alle attività della Cooperativa. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio e/o per conto di terzi, senza che le seguente elencazione sia esaustiva:

- attività e servizi di riabilitazione;

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, di cura e di ricovero;
- attività di formazione e consulenza;
- iniziative di prevenzione, di sensibilizzazione, di segretariato sociale, formazione e informazione della comunità locale, nelle sue articolazioni (famiglia, gruppi giovanili informali, associazioni di anziani, migranti, detenuti ed ex reclusi, soggetti affetti da dipendenze, gruppi di utenza, ecc.), di mediazione e negoziazione dei conflitti familiari, intergenerazionali e comunitari al fine di rendere più consapevole, riflessiva e competente sui temi della cittadinanza e diritti/doveri nel *welfare* locale, nonché disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e alle situazioni di disagio ed emarginazione;
- servizi di *housing* e mediazione sociale e/o culturale finalizzati alla promozione della convivenza delle persone, anche immigrate, nei contesti abitativi, sociali e di vita di singoli, famiglie e gruppi;
- servizi di accompagnamento all'inserimento lavorativo non ghetizzante di soggetti deboli attraverso l'organizzazione di laboratori e/o stage in azienda per la formazione ai prerequisiti lavorativi, l'orientamento al lavoro, la selezione, il tutoraggio in stage formativi presso aziende, analisi dei posti di lavoro;
- azioni sociali e culturali tese a favorire percorsi di integrazione sociale e di convivenza civile, attraverso anche la valorizzazione di linguaggi di tipo artistico ed espressivo (teatro, fotografia, pittura e scultura, danza, performance dal vivo ed audiovideo, *techno design* ed ogni altra forma artistica e sperimentazione permessa da vecchie e nuove strumentazioni) gestendo atelier, mostre, bar e caffè letterari social, cinema;
- attività di cooperazione tra comunità locali, nazionali e internazionali, orientate e finalizzate a migliorare le condizioni di vita dei soggetti deboli; la cooperativa, in base al principio della reciprocità, intende altresì operare, collaborando anche con altre realtà deputate, nell'ambito della solidarietà internazionale attivando processi di cooperazione allo sviluppo, di promozione di aiuti umanitari ai paesi in via di sviluppo e di sensibilizzazione della comunità ionicana alla solidarietà internazionale;
- servizi di prima e seconda accoglienza ed assistenza a favore di migranti regolari ed irregolari;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e stimolo delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e/o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- centri ed altre strutture con carattere ludico-ricreativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero la cultura e il turismo sociale e responsabile;
- produzione di beni e servizi di qualsiasi natura utili negli interventi socio-assistenziali e/o sanitari a favore di fasce deboli della popolazione come anziani, persone con handicap, per la prevenzione e cura di tutte le dipendenze, per l'infanzia e la famiglia, verso una genitorialità responsabile, sociale e diffusa, attiva e positiva, e verso tutte le forme di affido, affiancamento ed adozione, avvalendosi di strutture adeguate interne ed esterne pubbliche e/o private;
- organizzare e gestire servizi di integrazione e recupero scolastici per tutte le fasce d'età e in particolare per i giovani senza lavoro (inoccupati e disoccupati), per le persone con disabilità, per gli adulti, la terza e quarta età attraverso asili nido, agriasilo, nido familiari ed aziendali, biblioteche, centri ludici, corsi di recupero, singole iniziative e modalità innovative, di strada, di rete e in costellazione con soggetti pubblico-privati, in a.t.s., ecc.;
- organizzare e gestire corsi di aggiornamento, formazione continua e riconversione professionale;
- promuovere e gestire tutte le pratiche dell'attività ludica-ricreativa-pedagogica legate ad ogni disciplina sportiva agonistica e amatoriale, non competitiva, grazie a strutture ed impianti sociali, culturali, sportivi, ricreativi;
- assumere servizi in ordine alla individuazione, rilevazione, catalogazione e gestione di dati anagrafici, demografici, urbanistici, statistici che riguardano il territorio, le strutture, la popolazione e le aziende e che abbiano rilevanza socio-sanitaria,
- promuovere ed organizzare attività socio culturali, incontri, seminari di studio, visite guidate, escursioni, viaggi e qualunque attività individuale e di gruppo che consentano lo scambio e l'approfondimento di conoscenze ed esperienze tecniche, scientifiche, ambientali, storiche, culturali;

- sostenere ed attivare per la formazione civica, sociale, ambientale, culturale e professionale dei giovani, attraverso la valorizzazione del servizio civile volontario, e di quello nazionale ed internazionale, delle iniziative di leve civiche e di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva a livello locale, al fine di favorire la realizzazione dei principi costituzionali e comunitari di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- gestire attività di formazione, anche professionale, addestramento e aggiornamento, realizzate anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari inerenti, in via prioritaria ma non esclusiva, alle tematiche del settore, anche attraverso la segnalazione e la messa a disposizione di libri e pubblicazioni;
- redigere e pubblicare ricerche e altro materiale editoriale in relazione alle attività sopra indicate;
- promuovere e gestire mense per scuole, comunità e simili per la fruizione da parte di soggetti in stato di bisogno;
- servizi di trasporto per ammalati, minori, anziani, persone con handicap, ecc.;
- strutture di accoglienza di animali anche da utilizzare e/o utilizzate per le moderne forme di terapia;
- telesoccorso, telerilevamento, sistemi di telecomunicazioni e telematici;
- promuovere lo sviluppo dell'agriturismo mediante la ristrutturazione e gestione di c.d. 'masse-rie didattiche' (fattorie) e altre costruzioni da adibire a sedi di comunità e strutture turistiche da gestire anche direttamente per la fruizione di servizi da parte di soggetti in stato di bisogno;
- assicurare la manutenzione, la custodia e la pulizia di impianti pubblici, attraverso convenzioni, appalti o forme di collaborazione con gli enti interessati, nell'ambito delle finalità proprie della cooperativa;
- promuovere attività di sperimentazione e gestione di servizi ecologici e recupero beni;
- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;
- l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;
- la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;
- la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;
- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;
- l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione e piccole riparazioni anche domestiche in generale;
- progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;
- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recintazione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesa sportiva;
- facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato anche con attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;
- svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;
- organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni;
- l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali;
- organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione.
- svolgere attività di rimboschimento, manutenzione di verde pubblico e privato nel quadro della tutela e della salvaguardia dell'ambiente inteso quale fattore di socializzazione e di recupero di soggetti devianti e/o in stato di bisogno;

- creare proprie sezioni di attività per la gestione dei servizi e, a tal fine, curare l'addestramento dei propri operatori;
- partecipare sotto qualsiasi forma ad altri organismi e/o enti che svolgono attività identiche o affini, aderendo anche agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni economiche, consortili e fideius-sori, diretti a tutelare, consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolarne l'attività, lo sviluppo, il credito;
- creare, gestire, mantenere e promuovere marchi, marchi collettivi, e/o marchi relativi ai settori di interesse di questa Coop;
- promuovere, organizzare e gestire tutte le altre attività idonee alla realizzazione degli scopi sociali della cooperativa;
- la gestione dei servizi potrà effettuarsi anche in applicazione di contratti, convenzioni e/o simili stipulati con P.A. .
- la Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti, licitazioni e/o simili;
- la Cooperativa non potrà comunque esercitare tutte quelle attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione;
- la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- la Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e le organizzazioni con personalità giuridica appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) organizzazioni ed enti in ogni forma costituiti, riconosciuti e non, ad esempio altre cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, circoli culturali e sociali, comitati di cittadini e di utenti (se con attribuzione fiscale), fondazioni ed altri organismi anche profit se economicamente sostenibili;
- d) soci onorari individuati a discrezione della cooperativa tra personalità fisiche e giuridiche meritevoli, che abbiano compiuto atti significativi e/o prolungati nel tempo a beneficio della comunità locale di influenza di Stipa delle Fate e di questa Coop.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ritorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ritorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il CdA deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita oppure della denominazione giuridica e dell'anagrafica completa dell'ente/organizzazione;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere (ad eccezione di soci onorari e in tutti i casi nei quali l'Organo amministrativo potrà derogare a questa norma), il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo di legge;

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare il rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti sulla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi di legge e dello statuto, i soci sono obbligati (salvo deroghe scritte da

parte dell'Organo direttivo) a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o scioglimento dell'ente/organizzazione.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo o attraverso il suo rappresentante legale nel caso di enti/organizzazioni.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che inferiscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 Ristorno

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto ai contratti, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnala-

te dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
3. l'indicazione dei soci consenzienti;
4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di

comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera con metodo consensuale. In caso di diverse opzioni su scelte in campo, successivamente ad una adeguata discussione, ascolto delle posizioni espresse e conoscenza di tutti i materiali utili alla presa di decisione, si procederà a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali avverranno con metodo consensuale (e/o per acclamazione), ma se nonostante ciò resteranno diverse le opinioni su opzioni e scelte percorribili si voterà secondo il criterio della maggioranza relativa.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore (persona fisica/giuridica/organizzaz.) esprime un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in

sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. Tale nomina non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori hanno i più ampi poteri per gestire la Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione come da delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli come previsto da art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica ricorrono alla decisione dei soci per sostituire i mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comi-

tato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amm.re unico o il Presidente, previa delibera dell'Organo amm.vo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to CONVERTINO Donatella - F.to DI CESARE Maria - F.to CONVERTINO Giulia - F.to Dr. Arcangelo RINALDI, Notaio vi è il sigillo.